



COMUNE DI CANDIDONI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

89020 - Via Dr.Monea, 17 - Tel 0966/900020 Fax 900010

comune.candidoni@asmepec.it <http://www.comune.candidoni.rc.it/>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

SEDUTA :

Pubblica

Non Pubblica

N. 34

SESSIONE :

Ordinaria

Straordinaria Urgente

Data 27.12.2018

CONVOCAZIONE :

1°

2°

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno Ventisette, del mese di Dicembre , alle ore 16.30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano il Sindaco e i sigg. consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	N.	Cognome e Nome	Presenti
1	Scarfò Gaetano	Si	6	Cotronea Salvatore	Si
2	Pisano Francesco	Si	7	Gatto Antonino Gaetano	Si
3	Larocca Gabriele Antonio	No	8	Mamone Ferdinando	Si
4	Sorrenti Emanuela	Si	9	Eburnea Vittorio	No
5	Eburnea Giuseppe	No	10	Laruffa Biagio	Si

Presenti: Sindaco e 7 Consiglieri

Assenti: 3

Presiede il Sig. Ferdinando Mamone, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa alla seduta la dott.ssa Caterina Paola Romanò Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 7 consiglieri su n. 10 consiglieri in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta;

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Candidoni con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che il Centro Servizi Territoriale **“Asmenet Calabria”** è una struttura di aggregazione ideata per risolvere i problemi dei piccoli e medi Comuni calabresi, che si trovano quotidianamente a dover affrontare problematiche di notevole complessità nonostante la scarsità di risorse finanziarie e umane, e che **“Asmenet Calabria”** svolge i seguenti servizi di base:

- Protocollo informatico e gestione documentale
- Sito internet comunale conforme ai requisiti di qualità e accessibilità richiesti dal Codice della PA digitale;
- Assistenza informatica da remoto;
- Assistenza per la registrazione all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;
- Registrazione del dominio istituzionale dell'Ente;
- Albo Pretorio online;
- Sistema di gestione ed archiviazione degli atti;
- Firma digitale;
- Caselle di Posta elettronica PEC;
- Caselle di posta elettronica istituzionale;
- Registrazione del dominio di Posta elettronica istituzionale;

Dato atto che le attività svolte da **“ASMENET Calabria”** sono da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) **“produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”**;

Dato atto che in merito alla Società Piana Ambiente SPA , in liquidazione, (C.F. e P.IVA 02389030798) la Società è stata dichiarata fallita con sentenza n° 15/2013 del 19 luglio 2013 emessa dal Tribunale di Palmi-Sezione Fallimentare;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica del Responsabile Finanziario allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti dell'Ente con prot. 4865 del 27/12/2018;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Candidoni detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che le attività svolte da **“ASMENET Calabria”** sono da ascrivere in quelle relative allo svolgimento delle attività dell'art. 4 c. 2 TU. Lettera a) **“produzione di un servizio di interesse generale, ivi conclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”** e che il mantenimento della partecipazione è funzionale al miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativo ;
3. **DI DARE ATTO** che non sussistono partecipazioni da alienare, in quanto le partecipazioni detenute nella società **“Asmenet S.c.a.r.l.”** rientrano nelle attività indicate dall'art. 4 c. 2 T.U. **“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti**

funzionali ai servizi medesimi”;

4. **DI DARE ATTO** che in merito alla Società Piana Ambiente SPA , in liquidazione, (C.F. e P.IVA 02389030798) la Società la Società è stata dichiarata fallita con sentenza n° 15/2013 del 19 luglio 2013 emessa dal Tribunale di Palmi- Sezione Fallimentare. In merito alle modalità e tempistiche della liquidazione si da atto che esse seguono le formalità previste dalla normativa vigente e che una volta terminata detta procedura di liquidazione il Comune si attiverà per deliberare la dismissione delle quote possedute;
5. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
6. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
8. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SERVIZIO INTERESSATO REGOLARITA' TECNICA

- Favorevole
 Contrario
- Non necessita di parere di regolarità
tecnica

Data 27.12.2018

Il Responsabile
F.to Salvatore Larocca

SERVIZIO RAGIONERIA REGOLARITA' CONTABILE

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)

- Favorevole
 Contrario
- Non necessita di parere di regolarità
contabile

Data 27.12.2018

Il Responsabile
F.to Dr. Francesco Morfea

► Il Presidente

F.to Dr. Ferdinando Mamone

► Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Caterina Paolo Romanò

UFFICIO SEGRETERIA

- Approvata nella seduta del 27.12.2018 deliberazione n. 34
 Non approvata
 Rinvia
 Immediatamente eseguibile
 Pubblicata all'albo pretorio in data __09.01.2019__ esecutiva in data
- Da trasmettere: ai Capigruppo alla Prefettura al servizi.....

Data 09.01.2019

Il Responsabile
F.to Salvatore Larocca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 09.01.2019

Il Responsabile
F.to Salvatore Larocca
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 del D.lgs.39/1993)*